

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GIANNUZZI)

Roma, 21 aprile 2020

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro (n. 153)

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo, considerato che lo schema di decreto è finalizzato a dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/2398, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro;

considerato che le modifiche apportate dalla direttiva del 2017 sono limitate ai seguenti aspetti: - precisazioni circa la relazione quinquennale che gli Stati membri devono presentare alla Commissione europea sull'attuazione della direttiva; - la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria anche dopo l'esposizione agli agenti cancerogeni; - la notifica, all'autorità responsabile, di tutti i casi di cancro causati dall'esposizione durante l'attività lavorativa; - l'introduzione della polvere di silice cristallina respirabile tra le sostanze cancerogene di cui all'Allegato I; - l'aggiornamento dell'Allegato III recante i valori limite di esposizione alle sostanze cancerogene; - l'incarico alla Commissione europea di valutare la possibilità di modificare l'ambito di applicazione della direttiva per includervi sostanze tossiche per la riproduzione;

rilevato che lo schema di decreto legislativo provvede a modificare il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, al fine di recepire, con l'articolo 1, la disposizione concernente la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria anche dopo la cessazione dell'esposizione e, con l'articolo 2, l'integrazione dei due Allegati con la polvere di silice e con gli altri aggiornamenti, mentre non sembrano necessarie disposizioni di recepimento per le restanti modifiche, trattandosi di aspetti già previsti dalla normativa nazionale vigente;

rilevato, inoltre, che il termine per l'esercizio della delega di cui alla legge di delegazione 2018 (legge n. 117 del 2019) verrà a scadere il 2 maggio prossimo, mentre il termine per il recepimento della direttiva è già scaduto il 17 gennaio scorso;

sottolineata, pertanto, l'urgenza di procedere all'emanazione dello schema di decreto legislativo, che provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2017/2398,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Silvana Giannuzzi